



Comune di Lecco

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ATTIVITA' E ARTI DI STRADA NEL TERRITORIO DELLA CITTA' DI LECCO

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Oggetto del presente regolamento è lo svolgimento delle attività ed arti di strada, nel territorio comunale di Lecco con i vincoli e nei limiti contemplati e previsti nei successivi articoli.

Art. 2

Definizione di artisti di strada

Sono considerati artisti di strada coloro che svolgono attività di tipo artistico, culturale o ludico sotto forma spontanea senza fine di lucro.

Art. 3

Occupazioni con strutture nel corso dell'esibizione

E' fatto divieto di occupare lo spazio necessario all'esibizione con strutture, elementi o costruzioni fisse. All'uopo e in considerazione di ciò, l'occupazione dello spazio in strada da parte dell'artista e/o dello strumento o apparato utilizzato allo scopo non rientra nella normativa di applicazione dell'imposta di occupazione di suolo pubblico, qualora non superi i mq **1 (uno)**. L'occupazione nel limite sopra indicato dovrà ritenersi a titolo gratuito. Nel caso di superamento di tale limite l'occupazione dovrà essere in ogni caso autorizzata e costituita da materiale leggero, spostabile e attinente in ogni caso alla esibizione.

Art. 4

Limitazioni allo svolgimento delle attività e mestieri di strada

Gli orari previsti per le performances sono i seguenti:

- dalle ore **9.30** alle ore **23** dal **1 maggio al 30 settembre**
- dalle ore **9.30** alle ore **19.30** dal **1 ottobre al 30 aprile**

La Civica Amministrazione, in occasione di particolari festività o ricorrenze, si riserva di consentire orari di esibizione più ampi ovvero per ragioni ostative contingenti di vietare o ridurre temporaneamente l'arte di strada negli spazi e/o negli orari sopra menzionati.

La singola performance ove autorizzata, non potrà superare la durata di **1 (una) ora** nella stessa postazione se realizzata in adiacenza di edifici residenziali o di esercizi commerciali.. E' fatto inoltre divieto di occupare preventivamente lo spazio da adibire alla performance stessa ovvero l'utilizzo di spazio adibito allo stazionamento di veicoli se non espressamente autorizzato dalla Civica Amministrazione; in tal caso dovrà essere corrisposto apposito tributo per la concessione di suolo pubblico utilizzato nella performance.

Inoltre nei periodi di consultazioni ovvero di comizi elettorali è vietato l'esercizio delle suddette attività negli spazi e luoghi individuati ed autorizzati per tale attività dalla Civica Amministrazione o comunque ogni qualvolta vi siano motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o per motivi di polizia stradale o polizia locale.

Art. 5

Prescrizioni e cautele per lo svolgimento delle attività e mestieri di strada.

Chi esercita l'arte di strada non dovrà:

- costituire intralcio al traffico veicolare e pedonale,
- ostacolare gli accessi ad edifici ed esercizi commerciali,
- sporcare il suolo pubblico,
- costituire pericolo per l'incolumità delle persone ovvero per la sicurezza di strutture o cose.

Al termine di ogni prestazione è fatto obbligo di rimuovere qualsivoglia oggetto utilizzato per lo svolgimento della medesima e di lasciare il suolo pulito. E' fatto inoltre divieto di utilizzare, durante la propria performance, uno o più animali di qualsiasi specie.

Art. 6

Divieto di esigere il pagamento di corrispettivo durante lo svolgimento delle attività e mestieri di strada

E' fatto divieto chiedere da parte dell'artista, il pagamento di biglietto o comunque pretendere qualsivoglia corrispettivo in denaro o altro per la sua esibizione; qualsivoglia elargizione di denaro da parte del pubblico spettatore è da intendersi quale atto di liberalità.

E' inoltre vietato esercitare il commercio ambulante, tranne la vendita di opere del proprio ingegno artistico. E' altresì vietata qualsivoglia forma di pubblicità se non in osservanza della vigente normativa di riferimento.

Art. 7

Divieto di arrecare disturbo o incomodo durante lo svolgimento delle attività e mestieri di strada

Durante lo svolgimento di esibizioni musicali ovvero canore ove consentite, l'artista dovrà evitare qualsivoglia forma di incomodo o disturbo alla quiete pubblica. E' fatto altresì divieto, durante l'esibizione, di diffusione sonora con impianti di amplificazione, eccetto quelli di piccole dimensioni. Fatto salvo quanto contemplato dal presente Regolamento e dalla vigente normativa di riferimento, nel caso di inosservanza del presente articolo con grave incomodo per la quiete pubblica ovvero nel caso di abuso nell'utilizzo degli strumenti musicali durante lo svolgimento di attività o mestieri di strada, si rimanda alle ipotesi di cui all'art. 659 del Codice Penale .

Art. 8

Prescrizioni e modalità di svolgimento delle attività di strada esercitata dai "Madonnari"

Durante lo svolgimento delle tecniche di disegno da parte dei c.d. "Madonnari", dovrà essere fatto utilizzo di materiali che non danneggino i selciati ovvero la pavimentazione. La possibilità di esercitare qualsivoglia forma di disegno sui muri dovrà essere espressamente autorizzata dalla Civica Amministrazione.

Art. 9

Responsabilità per danni

L'Amministrazione Civica non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose comunque derivanti o ascrivibili a comportamenti dell'artista di strada in cui si configuri imprudenza ovvero imperizia ovvero inosservanza di leggi e regolamenti.

Art. 10

Ulteriori attività vietate

In tutto il territorio comunale della città di Lecco sono vietate le seguenti attività:

- 1) Attività di fotografo intesa come attività finalizzata alla realizzazione di video-messaggi e DVD dietro pagamento di corrispettivo. L'attività amatoriale senza fine di lucro può essere esercitata liberamente su tutto il territorio comunale.
- 2) Le attività che si esprimono nella realizzazione di oggetti quali costruzioni di pregio e di arte che si configurano come attività artigianale (realizzazione e rifinitura di monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, o simili);
- 3) Ogni attività svolta sulla carreggiata destinata allo scorrimento veicolare che arrechi intralcio e pericolo alla circolazione veicolare;
- 4) Tutte le attività non svolte nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, comprese quelle svolte su parti del corpo umano;
- 5) Il mestiere di ciarlatano, nonché le attività che offendono il comune senso del pudore, e comunque tutte le attività già vietate da altre disposizioni di legge o regolamenti vigenti;
- 6) Attività di lustrascarpe, servitori o facchini di piazza, fattorini d'albergo;
- 7) Attività di lavavetri o lavaggio di veicoli o mezzi di trasporto o qualsivoglia attività volta alla richiesta di elargizioni e offerte in denaro;
- 8) Attività definita alla voce "cenciaio" e dai suoi sinonimi "cenciaiolo" o "cenciaiuolo" come chi compra o vende cenci, si intende comunque riferita a chi raccoglie o distribuisce cose di tenue valore come abiti usati e altri effetti simili, dietro offerta.;
- 9) Gioco delle tre carte, fatto salvo l'esecuzione di giochi o attività che possano configurare il reato di gioco d'azzardo previsto dal vigente Codice Penale.

Art. 11

Attività su strada vietate o regolamentate da normative specifiche di settore - rinvio

Si elencano infine le attività su strada che, originariamente citate nelle normative finora analizzate o comunque presenti nel nostro territorio, sono disciplinate da normative di settore:

- 1) Parcheggiatori di auto, la cui attività è disciplinata e sanzionata se svolta abusivamente dall'art.7 c.15 bis C.d.S. ;
- 2) Trecciaioli, tatuaggi, piercing e altre attività su strada in violazione di norme igienico-sanitarie ed in particolare a tutte le attività svolte sul corpo umano già disciplinata dalla L.174 /2005 ;
- 3) Commercio su area pubblica già disciplinata dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;
- 4) Cocchieri, conduttori di autoveicoli di piazza già disciplinata dalla vigente normativa nazionale, regionale e locale di settore;
- 5) Guide pubbliche già disciplinata dalla vigente normativa nazionale, regionale e locale di settore;
- 6) Non rientra nel campo di applicazione del presente Regolamento l'attività di "strilloni" ovvero delle persone incaricate della vendita o distribuzione gratuita ambulante di quotidiani da parte degli editori, distributori ed edicolanti; si rinvia alla vigente normativa di riferimento ove compatibile.

Art. 12 **Sanzioni**

Nel caso di violazione agli obblighi ovvero divieti ovvero prescrizioni del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000 (TUEELL), si applicherà la sanzione amministrativa **da € 50,00 (Euro Cinquanta/00) a € 500,00 (Euro Cinquecento/00) , pagamento in misura ridotta € 100,00 (Euro Cento/00)**, come da vigente Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle disposizioni dei regolamenti ed delle ordinanze comunali approvato con deliberazione di C.C. nr. 65 del 17/07/2003.

E' sempre fatta salva l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale nel caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dell'attività svolta in carenza di autorizzazione o in violazione delle prescrizioni impartite.